

ACCORDO NAZIONALE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO BILATERALE DI
SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO CHE
SVOLGONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTOFILOFERROTRANVIARI E DI
NAVIGAZIONE SULLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI CUI SI APPLICA IL CCNL
AUTOFERROTRANVIERI – INTERNAVIGATORI (MOBILITA'-TPL)

premesso che:

- le Parti che sottoscrivono il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità/Tpl) intendono potenziare ed estendere gli strumenti di tutela dei lavoratori nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro in connessione ai processi di riorganizzazione che interessano le aziende;
- l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. riconosce il ruolo della contrattazione collettiva nella costituzione e nella regolazione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- in data 8 luglio 2013 è stato sottoscritto l'accordo sulla costituzione del fondo bilaterale di solidarietà per il personale del settore autoferrotranviario;
- dal 30 novembre 2015, a seguito della nomina del Comitato Amministratore, il Fondo Bilaterale di Solidarietà per i dipendenti di aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizio di Trasporto pubblico Autofiloferrotranviario e di Navigazione sulle acque interne e lagunari, è divenuto pienamente operativo;
- il D.lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha parzialmente modificato le disposizioni relative ai Fondi Bilaterali di Solidarietà;
- in data 10 dicembre 2015 le Parti istitutive hanno proceduto ad una prima parziale modifica delle precedenti disposizioni in merito alle previsioni specifiche della nuova norma, relativamente all'estensione della copertura del predetto Fondo anche ai lavoratori dipendenti di aziende, pubbliche o private, che occupano più di 5 dipendenti;
- successivamente le Parti, confermando l'importanza del Fondo Bilaterale come strumento di sostegno al reddito in caso di difficoltà aziendali ed al fine di privilegiarne l'utilizzo, hanno ritenuto opportuno rafforzare, estendere e agevolare l'applicazione del Fondo stesso;
- che in data 24 gennaio 2018 l'Associazione Datoriale Agens ha sottoscritto il CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e sue successive modificazioni ed integrazioni

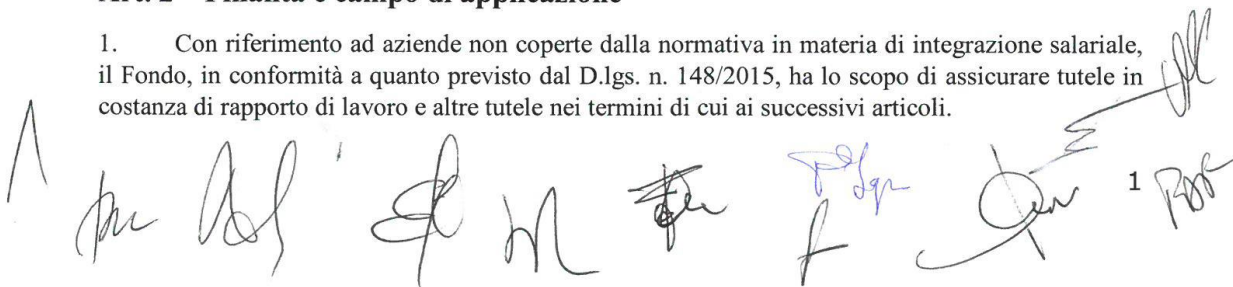
si conviene di modificare l'Accordo costitutivo come segue:

Art. 1 – Costituzione del Fondo

1. E' costituito il "Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle Aziende di trasporto pubblico" (indicato, d'ora in poi, come Fondo).

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione

1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 148/2015, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui ai successivi articoli.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives of the unions and the employer association (Agens). The signatures are in various colors (black, blue, red) and styles, some with initials or full names. A small number '1' is visible near the bottom right of the signatures.

2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle Aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che occupano mediamente, a partire dal 1° gennaio 2016, più di cinque dipendenti, e che svolgono servizi di trasporto pubblico Autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data dell'8 luglio 2013 nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

3. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 26, commi 4 e 7, del D.lgs. n. 148/2015.

4. Il Fondo ha lo scopo di:

- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dall'art. 11 e dall'art. 21 del D.lgs. n. 148/2015;

- contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi dell'art. 26, co. 9, lett. c) del D.Lgs n. 148/2015;

- assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell'art. 26, co. 9, lett. a) del D.lgs. n. 148/2015 o straordinarie, ai sensi dell'art. 26, co. 9, lett. b) del D.lgs. n. 148/2015.

Art. 3 – Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da 10 esperti di cui 5 designati dalle Organizzazioni datoriali ASSTRA ed ANAV e 5 dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Del Comitato fanno altresì parte due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal primo rinnovo successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo i componenti di parte datoriale del Comitato amministratore saranno designati da ASSTRA, ANAV ed AGENS.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dura in carica 4 anni.

3. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

4. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo.

5. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio agli articoli 36, 37, 38 e 39 del D.lgs. n. 148/2015.

Art. 4 – Compiti del Comitato amministratore

1. Il Comitato amministratore ha il compito di:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue and black ink. On the left, there is a large, stylized 'N' followed by 'per del'. In the center, there are several sets of initials, including 'F. P. P.' and 'M.'. On the right, there is a signature that appears to be 'U. C.' followed by a large, bold signature. To the right of these signatures, the number '2' is written, followed by another signature.

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione del Fondo;
- c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie del presente accordo;
- d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione degli interventi nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo alle parti firmatarie del presente accordo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- f) elaborare, sentite le Parti firmatarie del presente accordo, proposte di modifica all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da recepire in decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché dell'Economia e delle Finanze;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5 - Prestazioni

1. Il Fondo, nell'ambito dei processi di cui all'art.2, co. 4 del presente accordo provvede a sostenere il reddito dei lavoratori attraverso le seguenti prestazioni.

I. In costanza di rapporto di lavoro:

- a) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente per le causali di cui agli artt. 11 e 21 del D.lgs. n. 148/2015;
- b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua.

II. in caso di cessazione del rapporto di lavoro:

- a) all'erogazione di prestazioni integrative della assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- b) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

2 L'assegno ordinario di cui al precedente punto 1, n. I, lett. a) richiede che la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero alle causali di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015.

3. L'assegno di cui al precedente punto 1, n. I, lett. a), è pari all'integrazione salariale così come definita all'art. 3 del D.lgs. n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

1

mu AL m ~~te~~ Pler f ~~Phi~~ g 3 PDF

4. L'assegno ordinario di cui al precedente punto 1, n. I, lett. a) è corrisposto nei limiti di durata e secondo le indicazioni previsti dall'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015. La proroga è autorizzata dal Comitato a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

5. L'integrazione alla NASpI di cui al precedente punto 1, n. II, lett. a), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, provvede ad assicurare per tutta la durata della prestazione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI (nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi) maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI.

6. La predetta integrazione è soggetta alle regole sulla sospensione e la decadenza previste per la NASpI.

7. In caso di espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui all'accordo nazionale del 23 maggio 2016 o su richiesta del lavoratore interessato, la prestazione di cui al precedente punto 6 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'Inps con riferimento all'indennità NASpI.

8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente punto 1, n. II, lett. b), è determinata dagli accordi sindacali aziendali, con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

9. La fruizione dell'assegno straordinario di cui al precedente punto 8 non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

10. Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, tali da determinare il prolungamento del periodo di maturazione dei requisiti pensionistici minimi originariamente previsti relativi a prestazioni straordinarie in corso di erogazione, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi Istituzionali.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1, n. I, lett. b), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento.

12. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

13. Nel caso degli assegni di cui al precedente punto 1, n. I, lett. a), il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi, con riferimento alle ore di lavoro non prestate.

14. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è versata dall'azienda all'Istituto previdenziale per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al precedente punto 8.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'N' on the left, several cursive signatures in black and blue ink, and a small '4' with initials on the right.

Art. 6 - Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente articolo 5, è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dall'accordo nazionale del 23 maggio 2016 e s.m.i. e dalla legge relative ai processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, punto 1, n. I, lett. a) sono presentate con le modalità procedurali di cui all'art. 30, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015 ovvero non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività, eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le domande di accesso alle prestazioni integrative e straordinarie ed alle prestazioni di cui all'art. 5, punto 1, n. I, lett. b) sono presentate nei termini ordinatori e con le procedure previsti dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.

3. L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorità:

- domande che riguardano le prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, n. I, lett. a) e b);
- domande relative alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, punto 1, n. II, lett. a) con priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell'ambito delle procedure negoziali di cui all'accordo nazionale 28 / 11 / 2015, all. 5, comma 4;
- domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, punto 1, n. II, lett. b).

Ferma restando tale classificazione, l'esame delle richieste sarà svolto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

4. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di cui all'articolo 5 punto 1, n. I, lett. a) e n. II, lett. a) non può superare di 4 volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di 3 mesi il mese di presentazione della domanda.

Ai fini del calcolo previsto nel periodo precedente il costo delle prestazioni si ottiene deducendo dall'onere complessivo i contributi addizionali e quelli integrativi.

5. Sono fatti salvi i limiti di spesa secondo quanto disposto dall'art. 35 del D.lgs. n. 148/2015, in riferimento all'equilibrio finanziario dei fondi.

Art. 7 - Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, n. I, lett. a) e b) e della relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

2. I contributi ordinari sono da versare a partire dalla data del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS.

3. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione da parte dei suoi dipendenti delle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, n. I, lett. a).

4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, n. II, lett. a) di integrazione della NASpI, è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI di cui all'art. 5, punto 5.

5. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, n. II, lett. b), è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente al 100% del fabbisogno di copertura degli assegni erogabili. L'azienda verserà al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della relativa contribuzione correlata per l'intero periodo dell'erogazione degli assegni straordinari da parte dell'azienda direttamente all'INPS.

6. Il Fondo sarà regolato ed amministrato in modo da mantenere il bilancio in pareggio. Al predetto fine le prestazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie.

7. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, n. II, lettere a) e b), può chiedere la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell'Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità-Tpl) alla quale aderisce, secondo le modalità di cui alle apposite convenzioni stipulate dalle Organizzazioni sindacali con l'INPS.

Art. 8 – Norme finali

1. Le Parti si danno atto di aver definito i contenuti dei precedenti articoli avendo presente l'allegato bilancio di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con l'ultimo Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.

2. Il presente accordo sarà presentato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini del recepimento in decreto.

Roma, 4 luglio 2018

Le Associazioni datoriali

Le Organizzazioni sindacali

ASSTRA

FILT-CGIL

ANAV

FIT-CISL

AGENS

UILTRASPORTI

FAISA-CISAL

UGL-FN